



COMUNE DI PARMA
Settore Finanziario
Servizio Tributi e Entrate

Imposta Unica Comunale (IUC)

Regolamento
per la disciplina

dell'imposta municipale propria (IMU)

e

del Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.09.2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 22/07/2015

INDICE

Titolo 1 Disposizioni generali

Art.1 - oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 - soggetto attivo

Art. 3 - definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

Art. 4 - base imponibile

Titolo 2 Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Art. 5 - presupposto impositivo

Art. 6 - soggetti passivi

Art. 7 - riduzioni per i terreni agricoli

Art. 8 – determinazione di aliquote e detrazioni

Art. 9 - detrazione per abitazione principale

Art. 10 – agevolazioni

Art. 11 – esenzioni

Art. 12 - quota riservata allo Stato

Titolo 3 Disciplina del Tributo Comunale per i servizi Indivisibili (TASI)

Art. 13 - presupposto impositivo

Art. 14 - soggetti passivi

Art. 15 -aliquote e detrazioni

Art. 16 - detrazione per l'abitazione principale

Art.16 bis Detrazione Integrativa per l'abitazione principale TASI per famiglie numerose

Titolo 4 Disposizioni procedurali comuni

Art. 17 – versamenti

Art. 18 – dichiarazione

Art. 19 – accertamento

Art. 20 – dilazioni di pagamento

Art. 21 – riscossione coattiva

Art. 22 – sanzioni e interessi

Art. 23 – rimborsi

Art. 24 – contenzioso

Art. 25 – funzionario responsabile

Art. 26 – trattamento dei dati personali

Art. 27 – disposizioni finali ed efficacia

Art.28 – disposizioni transitorie

Titolo 1 Disposizioni generali

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Parma dell'Imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall'art dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Sono disciplinate autonomamente le componenti della IUC:
 - imposta municipale propria (IMU), nel Titolo 2 del regolamento;
 - tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), nel Titolo 3 del regolamento;
3. Si rinvia al separato regolamento per la disciplina della componente tassa sui rifiuti (TARI);
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Parma relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'applicazione del tributo di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano ad un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile;
 - b) Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - c) per "fabbricato" si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il

fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze;

- d) per "area fabbricabile" si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; Un'area è da considerare fabbricabile se destinata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- e) per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, ovvero alla coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 4 BASE IMPONIBILE

1. Il tributo è dovuto sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dal Decreto Legge n.201/2011 art.13, comma 4, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'art. 5 del Decreto Legislativo. 30/12/1992, n. 504; ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore imponibile del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 % ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è pari a 75;
6. Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Tali valori non sono vincolanti né per l'Ufficio Comunale addetto all'attività di controllo, né per il contribuente, in quanto puramente orientativi, facilitando l'adempimento dell'imposta dovuta e facendo salvo il principio di legge ai sensi del precedente comma 6.
8. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile),

superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b) – D.P.R. 6/06/2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) – D.P.R. 6/06/2001, n. 380) ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

- c) Esclusivamente per l'anno 2015, per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di categoria A1, A8 e A9, che hanno subito danni a seguito dell'alluvione del 13 ottobre 2014, nel rispetto delle seguenti specifiche:
- I cui danni subiti siano di importo superiore a €500,00 per unità immobiliare;
 - il danno subito debba già essere stato dichiarato e conseguentemente inserito nell'elenco della Regione Emilia Romagna di cui alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni finanziari per il ripristino degli immobili privati ad uso abitativo, redatto a seguito delle conseguenze dell'evento alluvionale del 13 ottobre 2014;
 - siano a tal fine valide le dichiarazioni, presentate nell'ambito della predetta ricognizione e quantificazione, dal comproprietario, da un componente del nucleo familiare o dall'amministratore di condominio;
 - nessuna documentazione debba essere presentata con riguardo all'effettivo danno subito, tuttavia, il contribuente deve conservarla a disposizione del Comune di Parma o del Gestore delle entrate che possono chiederla entro i termini di cui all'articolo 19, comma 5.
10. Ai fabbricati di interesse storico o artistico dichiarati inagibili o inabitabili la riduzione del 50% si applica una sola volta.

Titolo 2 Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Articolo 5 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, con esclusione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Articolo 6 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) Il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

Articolo 7

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti ubicati in Comuni diversi, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dall'art. 1, comma 380, lettera g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissate dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di

pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il termine fissato dalla legge. In caso di mancata pubblicazione entro il termine stabilito dalla normativa statale, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9 **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale con la quale si determinano aliquote e detrazioni, può essere fissata la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Articolo 10 **AGEVOLAZIONI**

1. Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale può stabilire agevolazioni ovvero riduzioni di imposta.
2. Le tipologie di agevolazioni previste sono:
 - a) all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (è necessaria la residenza anagrafica) prevedendo, ai sensi del comma 707 art.1 della Legge 147/2013 che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 €/anno. Ai sensi del comma 707 tale agevolazione potrà essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 - b) agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (è necessaria la residenza anagrafica) con affitti concordati di cui all'art. 2, c.3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
 - c) agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (è necessaria la residenza anagrafica) a nuclei familiari a basso reddito, con affitti agevolati come definiti nel progetto affitti garantiti (atto di GC. 702 del 10-5-2007);
 - d) agli immobili ad uso abitativo concessi dai proprietari in locazione agli studenti universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell'art. 5 della medesima Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
3. Condizione necessaria, a pena di decadenza, per beneficiare delle agevolazioni previste al presente articolo è la presentazione, da parte del soggetto passivo, della dichiarazione ai fini dell'imposta relativa al periodo di locazione e/o comodato per il quale è richiesta l'agevolazione. Alla dichiarazione deve essere allegata: per le tipologie di cui alla lett. a) autocertificazione del locatario, per le altre tipologie copia del contratto di locazione, nonché, per le locazioni di cui alla lettera d) del comma precedente, copia del certificato o autocertificazione di iscrizione all'Università.

Articolo 11 **ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
 - h) gli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) adibiti ad abitazione principale, di cui al successivo articolo 16 comma 5 del presente regolamento.
2. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
 3. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 4. Inoltre sono esenti dall'imposta municipale propria in quanto assimilate all'abitazione principale:
 - a. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - b. L'unità immobiliare assegnata al coniuge che, a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale.
 - c. Le unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa (art.4 L. 556/96), adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
 - d. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008.
 - e. L'unica unità immobiliare (escluse le categorie A1 – A8 - A9) e relative pertinenze possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

5. Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al c. 3, nonché al c.4 lett. a) e lett. e) del presente articolo, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, per attestare il possesso dei requisiti e indicare gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Articolo 12

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui al presente regolamento.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Titolo 3 Disciplina del Tributo Comunale per i servizi Indivisibili (TASI)

Articolo 13

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto del tributo sui servizi indivisibili TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, compresa l'abitazione principale ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Articolo 14

SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 13.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, fissata contestualmente alla determinazione delle aliquote, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. Trova in ogni caso applicazione la percentuale minima del 10% prevista per legge a carico dell'occupante.

Articolo 15
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote della Tasi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, possono essere deliberate differenziazioni di aliquota relativamente a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili.
2. La delibera stessa, individua i servizi indivisibili, con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione entro il termine sopra indicato, si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni già in vigore.

Art.16
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Contestualmente alla determinazione delle aliquote, sono stabilite le detrazioni per l'abitazione principale in base all'ammontare della rendita e/o in ragione della composizione familiare, ovvero graduate con l'utilizzo dell'ISEE.
2. Qualora sia previsto l'utilizzo dell'ISEE, per beneficiare della detrazione di cui al presente articolo, i soggetti passivi sono obbligati a presentare la certificazione ISEE in corso di validità con riferimento all'anno cui l'obbligazione tributaria si riferisce e che faccia riferimento alla situazione reddituale dell'anno immediatamente precedente.
3. La certificazione ISEE deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art.18.
4. Nessuna dichiarazione deve essere presentata con riguardo alla rendita catastale e/o alla composizione del nucleo familiare.
5. Ai sensi dell'articolo 9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n.80 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2015, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi all'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso. L'assimilazione all'abitazione principale opera solo per l'abitazione che insiste nel Comune ove il contribuente risulta essere iscritto all'AIRE.

Art.16 bis
**DETRAZIONE INTEGRATIVA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE TASI PER
FAMIGLIE NUMEROSE**

1. Con decorrenza dall'anno di imposta 2015 è istituita la detrazione per famiglie numerose, da intendersi quali nuclei familiari in cui siano presenti almeno 3 figli di età inferiore a 26 anni e il cui Isee non sia superiore a 40.000 euro.
2. La detrazione spetta nella misura di € 25,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni e si ripartisce tra i soggetti passivi in proporzione alla quota di proprietà.
3. La detrazione di cui al presente articolo si cumula con quella di cui all'articolo 16 di cui il contribuente abbia eventualmente diritto.
4. Per fruire della detrazione, nessuna dichiarazione deve essere presentata né con riguardo alla composizione del nucleo, né all'Isee. Il contribuente, tuttavia, deve conservare copia della

certificazione Isee attestante il diritto, che può essergli richiesta dal Comune o dal Gestore delle entrate, in sede di controllo, entro i termini di cui all'articolo 19, comma 5.

Titolo 4 Disposizioni procedurali comuni

Articolo 17 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate stabilite, salvo diversa deliberazione della Giunta Comunale, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente provvedere al versamento in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. In sede di prima applicazione della componente del tributo sui servizi indivisibili, per l'anno 2014 la scadenza della prima rata TASI è differita al 16 luglio 2014.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997 ovvero dell'apposito bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
5. Il contribuente può versare la prima rata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni in vigore nell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore per l'anno di imposta.
6. Gli Enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessiva dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo annuo dovuto per ogni singola componente e per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti, sia inferiore a dodici euro (da applicare a Imu e Tasi separatamente).
9. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
10. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Articolo 18 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato da decreto ministeriale salvo i casi diversamente disciplinati dal presente regolamento, con particolare riguardo alle previsioni dell'art.10 e 11 per l'IMU e all'art.16 per la Tasi.

2. La dichiarazione ha effetto sia per la componente IMU che per la componente TASI e anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell'imposta municipale propria (IMU), in quanto compatibili.
4. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 5.
5. Gli Enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

Articolo 19 ACCERTAMENTO

1. L'attività di controllo ai sensi della legge 147/2013 e della legge 296/2006, è effettuata sotto la responsabilità del dirigente del Servizio Tributi che si avvale della attività organizzativa, gestionale e di contenzioso, affidata al Gestore delle Entrate.
2. L'attività organizzativa e gestionale comprende le verifiche del corretto assolvimento degli obblighi tributari e degli eventuali accertamenti per i cui fini il Gestore delle Entrate può inviare ai contribuenti questionari con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre l'Ente può richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Gestore dell'entrata incaricato invia gli avvisi di accertamento ai contribuenti e istruisce le richieste di eventuali rimborsi.
4. Il Gestore incaricato procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Articolo 20 DILAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia a favore del Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 1,5 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere

allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a). il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b). l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c). l'importo non può più essere rateizzato;
 - d.) le sanzioni sono applicate per intero.

Articolo 21

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune o per esso dal Gestore delle Entrate per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto con riferimento all'anno di imposta, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di € 17.00 (euro diciassette), come dal comma 736, art. 1 della L.147/2013 e dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Articolo 22

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura di 1/3 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 471/97, chi non esegue, in tutto o in parte i dovuti versamenti alle prescritte scadenze, in acconto, di conguaglio o a saldo del tributo, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato dell'1,5%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 23

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato dal Comune, a seguito di istruttoria del Gestore, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale maggiorato dell'1,5%, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Eventuali somme da rimborsare, su richiesta specificata del contribuente, nella stessa istanza di rimborso, possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso in annualità/rate successive. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
5. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 12.00.

Articolo 24

CONTENZIOSO

1. L'attività organizzativa e gestionale affidata al Gestore delle entrate comprende la gestione del contenzioso per il quale si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Nella gestione del contenzioso sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

Articolo 25

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il funzionario responsabile del tributo è il dirigente del Servizio Tributi che, per l'attività organizzativa, gestionale e di contenzioso, si avvale al Gestore delle entrate.

Articolo 26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Articolo 27

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, con particolare riferimento alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite da questo regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa, regolanti la specifica materia.
4. Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi comunali (TASI) nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
5. Questo regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

Articolo 28
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Con riferimento all'agevolazione di cui all'articolo 4 comma 9 lettera c), si dispone che la stessa abbia vigenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015.
2. Gli articoli 4, comma 9, lettera c), 16 comma 5, 16 bis e 28 del presente regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2015.